



Sentenza n. 238/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere

Filomena Maristella

Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24418** del registro di Segreteria, promosso da

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Cala-

bria domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n. 28, p.e.c.: [calabria.pro-](mailto:calabria.procura@corteconticert.it)

cura@corteconticert.it;

- attore-

nei confronti di

Ippolito Giuseppe nato a Cosenza il 27.07.1960, residente in Aprigliano (CS), Via XXIV

Maggio n. 13, (c.f. PPLGPP60L27D086H), rappresentato e difeso dall'avv. De Paoli An-

gelo del Foro di Cosenza, con studio in Piane Crati, viale della Repubblica 21/D, presso

il cui studio è elettivamente domiciliato;

Pellegrino Luigi nato a Cosenza il 04.01.1962, residente in Cosenza, Piazza San. Gio-

vanni Gerosolomitano n. 14, (c.f. PLLLGU62A04D086O), rappresentato e difeso

dall'avv. Alessandra La Valle del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza, Via Enrico

De Nicola n. 40, p.e.c.: avv.alessandralavalle@pec.giuffre.it, presso il cui studio è eletti-

		vamente domiciliato;	
	Verrino Francesco nato a San Lorenzo del Vallo (CS) il 20.09.1967, residente in Co-		
	senza, Via Sabotino n. 49, (c.f. VRRFNC67D20H162Z), rappresentato e difeso dall'avv.		
	Francesco Clausi (c.f. CLSFNC75H05D086E) del Foro di Cosenza, con studio in Co-		
	senza, Via Scola n. 3, p.e.c.: francescoclaus@pec.giuffre.it, presso il cui studio è eletti-		
	vamente domiciliato;		
	Chiarello Roberta nata a Cosenza il 18.01.1968, residente in Cosenza, Via Giuseppe		
	Santoro n. 8/C, (c.f. CHRRRT68A58D086J), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco		
	Claus (c.f. CLSFNC75H05D086E) del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza, Via		
	Scola n. 3, p.e.c.: francescoclaus@pec.giuffre.it, presso il cui studio è elettivamente do-		
	miciliata;		
	Crugliano Francesco nato a Crotone il 27.03.1982, (c.f. CRGFNC82 C27D122P) resi-		
	dente in Crotone, Via Pasquale Tassone n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe		
	Napoli del Foro di Crotone, con studio in Crotone, Piazza Alcide De Gasperi n. 23,		
	p.e.c.: giuseppe.napoli@avvocaticrotone.legalmail.it, presso il cui studio è elettiva-		
	mente domiciliato;		
	- convenuti -		
	e di		
	Perri Franco , nato a Serra D'Aiello (CS), il 01.01.1967 (c.f. PRRFNC67A01I642G) e resi-		
	dente in Lago (CS), Via Leopoldo Cupelli nr. 22;		
	- convenuto contumace-		
	Sacco Vincenzo Francesco , nato a Cosenza il 01.06.1964 (c.f. SCCVCN64H01D086R)		
	domicilio fiscale: via Pasquale Galluppi n. 1D int 2A - Cosenza.		
	- convenuto contumace -		
	Esaminati gli atti e i documenti di causa.		
	2		

	Uditi, nella pubblica udienza del 28 aprile 2026, il giudice relatore Primo Referendario	
	Maristella Filomena, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Costantino Nassis,	
	per i convenuti Chiarello Roberta e Verrino Francesco l'avv. Francesco Clausi, per il	
	convenuto Pellegrino Luigi l'avv. Alessandra La Valle, per il convenuto Crugliano	
	Francesco l'avv. Giuseppe Napoli, per il convenuto Ippolito Giuseppe l'avv. Angelo De	
	Paoli.	
	Svolgimento del Processo	
	1. Con atto di citazione depositato in data 17 ottobre 2025, la Procura regionale della	
	Corte dei conti per la Calabria ha convenuto in giudizio i signori Ippolito Giuseppe,	
	Perri Franco, Chiarello Roberta, Pellegrino Luigi, Verrino Francesco, Crugliano Fran-	
	cesco e Sacco Vincenzo Francesco, per sentirli condannare al risarcimento, a favore	
	dell'Azienda Ospedaliera 'Annunziata - Mariano Santo - S. Barbara' di Cosenza, della	
	somma di complessivi € 816.048,77 corrispondenti ai danni erariali loro ascritti, di cui	
	€ 346.124,28 per danno patrimoniale diretto ed € 469.924,49 per danno all'immagine,	
	oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della	
	sentenza e alle spese di giustizia.	
	2. La vicenda trae origine dall'esposto presentato il 26 settembre 2023 alla Procura della	
	Repubblica di Cosenza dal Commissario Straordinario pro-tempore dell'Azienda	
	Ospedaliera, che segnalava anomalie nelle buste paga di taluni dipendenti, come da	
	rilevazioni della società fornitrice del software di gestione dei trattamenti retributivi,	
	Data Processing S.p.A. Gruppo Finmatica, in ordine ad incrementi retributivi anomali	
	riconducibili all'utente "PPLGPP60", identificato nel sig. Ippolito Giuseppe. Con de-	
	creto del 6 marzo 2025 la Procura contabile apriva fascicolo istruttorio I00029/2024/PP,	
	delegando gli accertamenti alla Guardia di Finanza di Cosenza, che ad esito delle atti-	
	vità trasmetteva in data 5 maggio 2025 relazione informativa. Per i fatti in questione è	
	3	

	stato anche avviato il procedimento penale n. 3350/2023 R.G.N.R. presso la Procura	
	della Repubblica di Cosenza. A seguito degli inviti a dedurre ex art. 67 c.g.c., hanno	
	prodotto deduzioni difensive i sigg. Chiarello Roberta, Verrino Francesco, Sacco Vin-	
	cenzo Francesco, Pellegrino Luigi e Crugliano Francesco. La Procura, ritenute le dedu-	
	zioni inidonee a superare gli addebiti contestati, ha esercitato l'azione erariale.	
	3. Al sig. Ippolito Giuseppe, dipendente assegnato all'U.O.C. Gestione Risorse Umane	
	Settore Economico Previdenziale, è contestato di aver alterato, nel periodo dal dicem-	
	bre 2020 al novembre 2023 i dati del sistema informatico di elaborazione delle buste-	
	paga determinando l'indebita percezione di voci accessorie non spettanti in favore pro-	
	prio, per € 4.096,12 e in favore degli altri convenuti, per gli importi rispettivamente	
	contestati da risarcire in solido con gli stessi , come di seguito indicati.	
	4. Al sig. Perri Franco, operatore sociosanitario in servizio presso l'U.O.C. di Pneumo-	
	logia, la Procura contesta la percezione indebita, negli anni 2022 e 2023, di retribuzioni	
	accessorie, indennità di servizio notturno, straordinari in reperibilità, notturni e festivi	
	per prestazioni non eseguite o non spettanti per € 12.337,18. La domanda è formulata	
	in via principale e in solido con il sig. Ippolito, ai sensi dell'art. 55-quinquies comma 2	
	del d.lgs. n. 165/2001 per € 29.300,81 comprensivi del danno all'immagine di €	
	16.963,63; in via subordinata, la Procura chiede la condanna per l'importo di danno di	
	€ 12.337,18.	
	5. In merito alla posizione della sig.ra Chiarello Roberta, operatore tecnico addetto al	
	magazzino, i rilievi della Procura si concentrano sull'indebito incasso di indennità e	
	straordinari in reperibilità dal 2021 al 2023 per complessivi € 69.716,57, evidenziando	
	anche la totale assenza dal servizio nei mesi di aprile 2021 e ottobre 2022. La richiesta	
	risarcitoria principale, promossa in solido con il sig. Ippolito, viene quantificata in €	
	156.862,28, valore che ricomprende il danno all'immagine calcolato in € 87.145,71; in	
	4	

	via subordinata si richiede la condanna per il solo danno patrimoniale diretto di €	
	69.716,57.	
	6. Per quanto riguarda il sig. Pellegrino Luigi, operatore tecnico assegnato all'ufficio	
	magazzino, l'organo inquirente focalizza l'addebito sul conseguimento illegittimo, tra	
	il 2021 e il 2023, di straordinari e indennità di pronta disponibilità per un ammontare	
	complessivo di € 28.894,52, di cui € 18.004,88 per indebiti ottenuti con la falsa attesta-	
	zione della presenza in servizio ed € 10.889,64 per duplicazioni di pagamenti. Pertanto,	
	ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 55-quinques del d.lgs. 165/2001 con riguardo al	
	primo dei suddetti parziali, viene in aggiunta contestato il danno all'immagine per €	
	22.506,10 e così per il complessivo importo di € 40.510,98 da addebitare al Pellegrino in	
	solido con il sig. Ippolito; residua in via subordinata la richiesta di condanna per re-	
	sponsabilità generale ad € 10.889,64 legata alle duplicazioni di pagamenti.	
	7. Al sig. Verrino Francesco, tecnico sanitario di radiologia medica (t.s.r.m.), la Procura	
	contesta la percezione indebita, negli anni dal 2020 al 2023, di indennità di turno, ser-	
	vizio notturno/festivo e straordinari in reperibilità per complessivi € 143.214,13. La do-	
	manda è formulata in via principale e in solido con il sig. Ippolito, ai sensi dell'art. 55-	
	quinques del d.lgs. n. 165/2001, per € 364.136,41 comprensivi del danno all'immagine	
	di € 231.723,17, calcolato sulla quota di € 132.413,24 relativa alle prestazioni falsamente	
	attestate e mai eseguite; in via subordinata, la Procura chiede la condanna a titolo di	
	responsabilità erariale generale per il residuo importo di danno di € 10.800,89 relativo	
	alle duplicazioni di pagamenti di prestazioni reali.	
	8. Un meccanismo in parte analogo viene contestato al sig. Crugliano Francesco, infer-	
	miere in servizio presso i reparti aziendali, per le annualità 2019 e 2020, periodo nel	
	quale ha percepito indennità di turno e straordinari non dovuti per complessivi €	
	39.356,98. In via principale, la Procura contesta in solido con il sig. Ippolito ex art. 55-	
	5	

	quinquies d.lgs. n. 165/2001 un danno per € 88.004,48 comprensivi di € 50.949,91 per	
	danno all'immagine, calcolato sulla quota di € 37.054,57 inerente a prestazioni falsa-	
	mente attestate; l'impianto accusatorio si chiude con una domanda subordinata di €	
	2.302,41 per i soli danni derivanti da duplicazioni di pagamenti ancorché per presta-	
	zioni realmente eseguite.	
	9. In ordine alla posizione del sig. Sacco Vincenzo Francesco, operatore tecnico addetto	
	al centralino telefonico, la Procura contesta la percezione indebita di indennità e straor-	
	dinari tra il 2020 e il 2023 per complessivi € 48.508,78, prestazioni ritenute incompatibili	
	con il ruolo di centralinista. La domanda è formulata in via principale e in solido con il	
	sig. Ippolito, ai sensi dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, per € 109.144,76 com-	
	prendivi del danno all'immagine di € 60.635,98 calcolato sull'intero ammontare delle	
	ore falsamente attestate; in via subordinata, la Procura chiede la condanna per il danno	
	patrimoniale di € 48.508,78 conseguente all'indebita percezione di competenze non	
	spettanti.	
	10. Con comparsa depositata in data 2 aprile 2026, si è costituito il sig. Crugliano Fran-	
	cesco, che ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio. Nel merito, ha de-	
	dotto di essere stato vittima di condotte fraudolente del sig. Ippolito, il quale, spaccian-	
	dosi per esperto in pratiche previdenziali e contributive, lo aveva indotto a versare	
	somme di denaro che lo stesso Ippolito assumeva essere oneri connessi a pratiche con-	
	tributive, e ha prodotto a sostegno documentazione raccolta in sede stragiudiziale non-	
	ché il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Cosenza del 31 maggio 2025	
	(proc. R.G.N.R. 2025/1073), emesso su conforme richiesta del Pubblico ministero con	
	la motivazione che il convenuto non aveva posto in essere condotte penalmente rile-	
	vanti, ma era stato a sua volta truffato. Ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 55-quin-	
	quies del d.lgs. n. 165/2001 e l'inammissibilità della domanda relativa al danno all'im-	
	6	

	magine in difetto di sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’art. 17, comma 30-	
	ter, del d.l. n. 78/2009; ha sostenuto che, in assenza di dolo e di colpa grave ai sensi	
	della L. n. 1/2026, applicabile ai giudizi pendenti, il giudice contabile difetta di giuri-	
	sdizione, residuando l’eventuale azione di ripetizione dell’indebitto ai sensi dell’art.	
	2033 c.c. davanti al giudice ordinario.	
	11. Con comparsa depositata in data 8 aprile 2026, si è costituita la sig.ra Chiarello Ro-	
	berta. In via preliminare ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 106	
	c.g.c. e 295 c.p.c. stante la pendenza del procedimento penale n. 3350/2023 R.G.N.R.	
	(n. 740/2024 R.G. G.i.p.); la declaratoria di prescrizione dell’azione erariale per i fatti	
	risalenti all’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. n. 20/1994; la nullità dell’atto di	
	citazione per genericità e indeterminatezza della contestazione ai sensi dell’art. 86,	
	comma 2, lett. f), c.g.c. Nel merito ha negato di aver mai avuto accesso al sistema infor-	
	matico di elaborazione delle buste paga, sostenendo che il lavoro straordinario era stato	
	sempre effettivamente prestato, che le autorizzazioni erano implicite nella condotta del	
	datore di lavoro e che non vi era stato alcun accordo illecito con il sig. Ippolito. In via	
	subordinata, ha chiesto l’esercizio del potere riduttivo ai sensi dell’art. 52 c.g.c.	
	12. Con comparsa depositata in data 8 aprile 2026, si è costituito il sig. Pellegrino Luigi,	
	che ha invocato la sospensione del giudizio stante la pendenza sia del procedimento	
	penale n. 3350/2023 R.G.N.R. sia del giudizio di opposizione al provvedimento disci-	
	plinare pendente avanti al Tribunale di Cosenza (R.G. n. 1302/2024). Nel merito, ha	
	sostenuto che la fattispecie di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 richiede	
	una condotta commissiva direttamente riferibile al lavoratore e che la mera omissione	
	di segnalazione e di restituzione non integra la “falsa attestazione” ivi prevista; ha con-	
	testato la sussistenza del dolo e di qualsiasi accordo illecito; ha eccepito che il provve-	
	dimento disciplinare, conclusosi con la sanzione della sospensione per dieci giorni, ri-	
	7	

	conosceva la totale incapacità informatica del lavoratore; ha contestato il quantum,	
	chiedendo che il danno fosse limitato all'importo netto effettivamente percepito e non	
	restituito; ha avverso il contestato danno all'immagine per difetto di clamor fori rife-	
	ribile alla propria persona. Ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale e, in via su-	
	bordinata, l'esercizio del potere riduttivo.	
	13. Si è costituito, con comparsa depositata in data 8 aprile 2026, il sig. Verrino France-	
	sco postulando la sospensione del giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione per i	
	fatti risalenti agli anni 2020-2021 e la nullità della citazione per genericità. Ha nel merito	
	negato l'accesso e la manipolazione al sistema informatico e l'esistenza di accordi ille-	
	citi con l'Ippolito. Ha altresì rappresentato che nel periodo oggetto di contestazione	
	(anni 2020-2023) svolgeva servizio come unico tecnico di radiologia in un contesto	
	emergenziale, con turni continuativi che, a suo avviso, giustificerebbero l'entità delle	
	prestazioni accessorie percepite. In via subordinata, ha chiesto l'esercizio del potere	
	riduttivo ai sensi dell'art. 52 c.g.c.	
	14. I sigg. Ippolito Giuseppe, Perri Franco e Sacco Vincenzo Francesco non si sono co-	
	stituiti in giudizio.	
	15. Con decreto di fissazione udienza n. 359/2025 del 17 ottobre 2025, ritualmente no-	
	tificato alle parti, è stata fissata l'udienza di trattazione del 28 aprile 2026.	
	16. In data 27 aprile 2026 ha depositato memoria difensiva il sig. Ippolito Giuseppe,	
	deducendo l'improcedibilità dell'azione erariale per difetto di giudicato in sede penale,	
	nonché contestando nel merito l'applicabilità dell'art. 55-quinquies del D.Lgs. n.	
	165/2001 e la configurabilità del danno all'immagine. In via subordinata, il convenuto	
	ha istato per l'applicazione del rito abbreviato con riduzione dell'addebito al 30%	
	dell'importo azionato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-octies, della L. n. 20/1994.	
	17. All'udienza del 28 aprile 2026 le parti hanno concluso come da verbale e la causa è	
	8	

	stata trattenuta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	18. In via preliminare, va dato atto che il convenuto Ippolito Giuseppe ha depositato	
	memoria difensiva in data 27 aprile 2026, oltre il termine ultimo fissato per l'8 aprile	
	2026 ai sensi dell'art. 90 c.g.c., con la quale ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per	
	la mancanza del giudicato penale, contestando nel merito i presupposti del danno	
	all'immagine e instando, in subordine, per la definizione abbreviata del rito con ridu-	
	zione dell'addebito al 30%. La Procura regionale ha eccepito la tardività di tale costitu-	
	zione, con conseguente richiesta di declaratoria di inammissibilità delle eccezioni tar-	
	divamente proposte.	
	Il Collegio ritiene che la tardività della costituzione non determini l'inammissibilità in-	
	tegrale dell'atto difensivo, dovendo distinguersi tra eccezioni in senso tecnico ed ecce-	
	zioni rilevabili d'ufficio nonché difese nel merito. Ai sensi degli artt. 20 e 86 c.g.c., tra le	
	questioni rilevabili d'ufficio e dunque ammissibili ancorché proposte tardivamente si	
	indicano esemplificativamente quelle attinenti ai presupposti di legge dell'azione,	
	mentre sono da ritenersi pacificamente ammissibili i profili di contestazione del dolo,	
	della colpa grave e del quantum del danno, trattandosi non di eccezioni in senso tec-	
	nico bensì di argomentazioni difensive attinenti al merito. La richiesta di riduzione del	
	danno ai sensi dell'art. 1, comma 1-octies, della L. n. 20/1994 rientra anch'essa tra le	
	difese nel merito ed è pertanto ammissibile. Non è invece ammissibile, in quanto ecce-	
	zione in senso stretto non rilevabile d'ufficio, la questione relativa al difetto di condi-	
	zione di procedibilità per assenza di giudicato penale, che non rientra ai sensi delle	
	richiamate disposizioni, e rispetto alla quale opera, pertanto, la decadenza di cui all'art.	
	90, comma 3, c.g.c. In ogni caso, come si dirà infra, tale eccezione sarebbe risultata in-	
	fondata nel merito, atteso che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 1, comma	
	9	

	1-sexies, L. n. 20/1994 non trova applicazione né all'azione per danno patrimoniale or-	
	dinario né all'ipotesi di danno all'immagine contestata ai sensi dell'art. 55-quinquies,	
	comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che costituisce fattispecie speciale sottratta alla disciplina	
	generale.	
	19. I convenuti Perri Franco e Sacco Vincenzo Francesco non si sono costituiti in giudi-	
	zio nel termine previsto dall'art. 90 c.g.c. e sono conseguentemente dichiarati contu-	
	maci.	
	20. Il sig. Crugliano Francesco ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice conta-	
	bile, sostenendo che, in assenza di dolo e di colpa grave ai sensi della l. n. 1/2026, ap-	
	plicabile ai giudizi pendenti, residuerebbe l'eventuale azione di ripetizione dell'inde-	
	bito ex art. 2033 c.c. davanti al giudice ordinario. Nel caso di specie, come si dirà infra,	
	sussiste responsabilità erariale nella condotta del convenuto Crugliano, con conse-	
	guente giurisdizione del giudice contabile. L'eccezione deve pertanto essere rigettata.	
	21. I convenuti Chiarello Roberta e Verrino Francesco hanno eccepito la nullità dell'atto	
	di citazione ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. f), c.g.c., per genericità e indetermina-	
	tezza della contestazione. L'eccezione è infondata. L'atto di citazione descrive analiti-	
	camente le condotte di ciascun convenuto, indica gli importi, le date e le modalità frau-	
	dolente con cui il sig. Ippolito ha alterato i dati del sistema informatico di elaborazione	
	delle buste paga, e richiama la documentazione istruttoria. La puntualità delle difese	
	articolate dai convenuti dimostra che la contestazione era sufficientemente determinata	
	ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.g.c. Per ciascun convenuto, la Procura ha indicato ana-	
	liticamente le voci retributive accessorie indebitamente percepite, i periodi di riferi-	
	mento e gli importi contestati. Tali elementi sono stati corredati da ampia documenta-	
	zione probatoria, costituita dalla dettagliata relazione della Guardia di Finanza e dai	
	relativi allegati, che hanno consentito ai convenuti di esercitare pienamente il diritto di	
	10	

		difesa.	
		22. Quanto alle eccezioni sollevate dai convenuti il Collegio rileva che Chiarello Roberta, Verrino Francesco e Pellegrino Luigi hanno chiesto la sospensione del presente	
		giudizio, ai sensi degli artt. 106 c.g.c. e 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale n. 3350/2023 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di	
		Cosenza. L'art. 106, comma 1, c.g.c. subordina la sospensione necessaria al concorso di	
		due presupposti: che sussista un rapporto di dipendenza tra cause in senso tecnico (c.d.	
		pregiudizialità tecnica) e che il relativo accertamento sia richiesto con efficacia di giu-	
		dicato. Entrambi difettano nel caso di specie. Il codice della giustizia contabile ha posi-	
		tivizzato il principio di piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile rispetto	
		a qualsiasi altro processo e di qualunque plesso giurisdizionale; principio che le Sezioni	
		riunite hanno consolidato attraverso una serie di pronunce, chiarendo che, sebbene	
		l'art. 106 c.g.c. non escluda in radice che una controversia penale possa porsi quale an-	
		tecedente necessario, di regola la causa penale non assume carattere pregiudiziale, im-	
		ponendo al giudice contabile un autonomo accertamento dei fatti (Cass. SS.UU.	
		n. 27337/2008; Corte dei conti, SS.RR. n. 9/2018/RCS; SS.RR. ord. n. 3/2021/RCS;	
		SS.RR. ord. n. 3/2023; Sez. Sicilia n. 959/2019). Le due azioni, penale ed erariale, sono	
		autonome e reciprocamente indipendenti, avendo finalità e oggetti differenti: la prima	
		è diretta a sanzionare un comportamento previsto dalla legge come reato; la seconda a	
		risarcire l'amministrazione sotto il profilo materiale del pregiudizio patrimoniale su-	
		bito in conseguenza di quello specifico comportamento. La circostanza che il materiale	
		probatorio formato nel procedimento penale sia stato attinto dal pubblico ministero	
		contabile per supportare i propri assunti non rende non autonome le valutazioni di	
		merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano	
		contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti (cfr. Corte dei conti,	
		11	

	SS.RR., ordinanza n. 1/2017). Deve inoltre rilevarsi che la fattispecie di danno all'im-	
	agine di cui all'art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 contestata a tutti i	
	convenuti dall'accusa ha natura speciale rispetto alle ipotesi di danno all'immagine de-	
	rivante da reato e pertanto è da escludere che a tale ipotesi possa applicarsi la disciplina	
	generale dei danni all'immagine, derivante dalla commissione di un reato contro la	
	pubblica amministrazione e, quindi, l'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c.	
	che deriva dall'espressa previsione di legge contenuta nell'art. 1, comma 1-sexies, l.	
	n. 20 del 1994 (cfr. Corte dei conti, SS.RR., ordinanza n. 6/2018). L'eccezione di sospen-	
	sione del giudizio deve pertanto essere rigettata.	
	23. Analoghe motivazioni deve ritenersi <i>a fortiori</i> valevoli anche per la domanda di so-	
	sensione pregiudiziale proposta dal sig. Pellegrino, in attesa della definizione del pro-	
	cedimento disciplinare, intentato a suo carico dall'amministrazione di appartenenza,	
	di talché l'eccezione deve essere respinta senza ulteriore deliberazione al riguardo.	
	24. I convenuti Chiarello Roberta e Verrino Francesco hanno eccepito la prescrizione	
	dell'azione erariale per i fatti risalenti agli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 1, comma	
	2, L. n. 20/1994. L'eccezione è infondata. La condotta illecita è consistita nell'inseri-	
	mento manuale fraudolento di dati nel sistema informatico di gestione degli stipendi,	
	accessibile esclusivamente agli operatori abilitati, senza che alcun elemento esteriore	
	potesse rivelare l'anomalia all'amministrazione; i convenuti hanno dolosamente occul-	
	tato le irregolarità, omettendo di comunicare le difformità tra le presenze effettive e	
	quelle attestate e le conseguenti indebite percezioni, con ciò ritardando la scoperta del	
	fatto dannoso da parte dell'ente, atteso che, come chiarito da giurisprudenza costante,	
	il doloso occultamento nella materia della responsabilità contabile va inteso come fat-	
	tispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione cioè alla mera condotta oc-	
	cultatrice del debitore, quanto oggettivamente, in considerazione quindi dell'impossi-	
	12	

	bilita per la p.a. di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, ex art. 2935	
	c.c. (così, Sez. II App., n. 218/ 2024 e n. 241/ 2023; Sez. I App., n. 49/2023; n. 471/2023).	
	Deve pertanto, ritenersi sussistente l’occultamento doloso del danno, con la conse-	
	guenza che il termine quinquennale decorre dalla sua scoperta avvenuta il 26 settembre	
	2023, data dell’esposto del Commissario Straordinario alla Procura della Repubblica;	
	l’atto di citazione è stato depositato il 17 ottobre 2025, dunque ampiamente entro il	
	termine di prescrizione.	
	25. Quanto al merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di	
	seguito esposte. La condotta del sig. Ippolito Giuseppe, dipendente assegnato	
	all’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Settore Economico Previdenziale è imputabile a	
	titolo di dolo. Il convenuto era specificamente preposto all’elaborazione delle buste	
	paga dei dipendenti dell’Azienda ospedaliera e conosceva puntualmente la disciplina	
	in materia di remunerabilità del lavoro straordinario, ivi compresi l’imprescindibilità	
	dei presupposti per il pagamento quali l’esistenza di autorizzazione preventiva e la	
	rilevazione della prestazione, nel caso mediante timbrature. Tale competenza esclude	
	qualsiasi ipotesi di errore nella condotta di chi, per tre anni (dicembre 2020-novembre	
	2023), ha sistematicamente alterato i dati del sistema informatico di elaborazione delle	
	buste paga, inserendo prestazioni non autorizzate, pagamenti multipli delle medesime	
	ore e ore eccedenti non timbrate. La prova del dolo trova conferma nelle modalità si-	
	stematiche e occulte dell’alterazione dei dati informatici, che hanno impedito all’am-	
	ministrazione di accorgersi tempestivamente delle anomalie, nonché nella confessione	
	resa dallo stesso Ippolito davanti al pubblico ministero in sede penale, nella quale ha	
	ammesso gli inserimenti illeciti, per sé stesso e per altri soggetti, distinguendo i casi in	
	cui aveva ricevuto denaro dai beneficiari, da quelli in cui aveva agito su richiesta di	
	altri dietro altre utilità. Le ammissioni in sede penale confermano la consapevolezza	
	13	

	del carattere illecito degli inserimenti e la volontà di cagionare danno all'amministra-	
	zione.	
	26. Quanto alla posizione del sig. Perri Franco, operatore sociosanitario in servizio	
	presso l'U.O.C. di Pneumologia, la responsabilità del convenuto è pienamente provata	
	e la condotta è connotata da dolo. I prospetti analitici redatti dalla Guardia di Finanza	
	evidenziano, per ciascuna voce retributiva indebita, l'assenza di corrispondenza tra le	
	prestazioni effettivamente rese e le indennità erogate. Sul punto risulta dirimente la	
	comunicazione del Direttore dell'U.O.C. di Pneumologia, dott. A.P. del 26 ottobre 2023,	
	con la quale lo stesso ha dichiarato che presso il reparto non si effettuano turni di repe-	
	ribilità, rendendo incontrovertibile l'indebita natura delle indennità percepite dal con-	
	venuto a tale titolo. Il sig. Perri, in qualità di operatore sociosanitario con pluriennale	
	esperienza nel settore pubblico, non poteva ignorare le regole che disciplinano la cor-	
	responsione delle retribuzioni accessorie né la mancanza dei presupposti legittimanti	
	le indennità percepite. La sistematicità delle erogazioni indebite esclude qualsiasi ipo-	
	tesi di errore o buona fede. In tale quadro probatorio si inseriscono le dichiarazioni rese	
	dal sig. Ippolito nel verbale di interrogatorio del 7 febbraio 2024, dalle quali emerge	
	l'esistenza di un rapporto di reciproca utilità tra i due soggetti consistente nella corre-	
	sponsione di somme di denaro e nell'impiego del figlio del sig. Ippolito presso la strut-	
	tura della moglie del Perri quale ulteriore elemento indiziario della consapevolezza del	
	convenuto circa l'illegittimità delle somme percepite. La mancata segnalazione all'am-	
	ministrazione delle anomalie riscontrate e la mancata restituzione spontanea delle	
	somme non possono che ricondursi ad una condotta dolosa.	
	27. La convenuta sig.ra Chiarello Roberta, operatore tecnico di magazzino, ha percepito	
	indebitamente, negli anni dal 2021 al 2023, retribuzioni accessorie per un importo di	
	euro 69.716,57. La confessione resa dal sig. Ippolito nel verbale di interrogatorio del 7	
	14	

	febbraio 2024 attesta l'esistenza di un accordo illecito tra il sig. Ippolito e la sig.ra Chia-	
	rello, in forza del quale quest'ultima corrispondeva somme di denaro al primo in cam-	
	bio degli inserimenti indebiti nelle buste paga. I prospetti analitici redatti dalla Guardia	
	di Finanza mostrano per ciascuna voce retributiva indebita, l'assenza di corrispon-	
	denza tra le prestazioni effettivamente rese e le indennità erogate. La condotta della	
	convenuta è quindi connotata da dolo. L'entità delle somme percepite (euro 69.716,57)	
	e la loro reiterazione nel corso di tre anni, unitamente alla corresponsione di denaro al	
	sig. Ippolito in cambio degli inserimenti indebiti, escludono qualsiasi ipotesi di buona	
	fede o di inconsapevolezza circa l'illiceità dei pagamenti ricevuti.	
	28. Il sig. Pellegrino Luigi, operatore tecnico di magazzino, ha percepito indebitamente,	
	negli anni dal 2021 al 2023, retribuzioni accessorie per un importo complessivo di euro	
	28.894,52. Nella confessione resa dal sig. Ippolito del 7 febbraio 2024, lo stesso ha di-	
	chiarato di aver agito con l'accordo del sig. Pellegrino, in forza del quale quest'ultimo	
	corrispondeva somme di denaro al primo in cambio degli inserimenti indebiti nelle	
	buste paga. Aspetto che evidenzia come Pellegrino fosse pienamente consapevole	
	dell'illiceità della condotta e ne avesse deliberatamente condiviso il fine, con ciò inte-	
	grandosi inequivocabilmente la fattispecie dolosa. I prospetti analitici redatti dalla	
	Guardia di Finanza associano per ciascuna voce retributiva indebita, l'assenza di cor-	
	rispondenza tra le prestazioni effettivamente rese e le indennità erogate. L'entità delle	
	somme percepite (euro 28.894,52) e la loro ripetuta erogazione nel corso di tre anni,	
	unitamente alla corresponsione di denaro al sig. Ippolito in cambio degli inserimenti	
	indebiti, escludono qualsiasi ipotesi di buona fede o di inconsapevolezza circa l'illiceità	
	dei pagamenti ricevuti. La difesa ha sostenuto che il convenuto era totalmente privo di	
	competenze tecniche anche dal punto di vista informatico e pertanto non in grado di	
	avere contezza della natura delle somme percepite. Asserita incompetenza in materia	
	15	

	informatica che adduce essere stata riconosciuta dal provvedimento disciplinare	
	emesso dall'amministrazione danneggiata. Tale circostanza, tuttavia, ad avviso del	
	Collegio non esclude la responsabilità erariale del convenuto, in quanto non era neces-	
	sario che il percettore avesse competenze informatiche per accorgersi dell'anomalia	
	delle retribuzioni ricevute, giacché sarebbe stata all'evidenza sufficiente la lettura dei	
	propri cedolini paga ovvero del proprio estratto conto per rilevare una quantomeno	
	anomala percezione di somme. La mancata segnalazione e la mancata restituzione	
	spontanea, unitamente alla corresponsione di denaro al sig. Ippolito, integrano inequi-	
	vocabilmente la fattispecie dolosa, atteso che tali condotte, considerate nel loro com-	
	plesso, attestano la piena rappresentazione dell'illiceità del proprio agire e la deliberata	
	volontà di arrecare danno all'azienda. Quanto all'eccezione relativa all'inapplicabilità	
	dell'art. 55-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, per difetto di condotta commissiva diretta del	
	lavoratore, la stessa non merita accoglimento. La fattispecie di cui all'art. 55-quinquies	
	cit. non richiede che la falsa attestazione sia materialmente realizzata dal percettore,	
	essendo sufficiente che questi abbia consapevolmente beneficiato dell'indebita attesta-	
	zione altrui nell'ambito di un accordo illecito, come accertato nel caso di specie.	
	29. Quanto alla posizione del sig. Verrino Francesco, collaboratore professionale sani-	
	tario tecnico di radiologia, il convenuto ha percepito indebitamente, negli anni dal 2020	
	al 2023, retribuzioni accessorie per un importo complessivo di euro 143.214,13. Nella	
	confessione resa dal sig. Ippolito nel verbale di interrogatorio del 7 febbraio 2024 questi	
	attesta l'esistenza di un accordo illecito con il sig. Verrino, in forza del quale quest'ul-	
	timo corrispondeva somme di denaro al primo in cambio degli inserimenti indebiti	
	nelle buste paga. I prospetti analitici redatti dalla Guardia di Finanza rilevano per cia-	
	scuna voce retributiva indebita, l'assenza di corrispondenza tra le prestazioni effettiva-	
	mente rese e le indennità erogate. La condotta del convenuto è connotata da dolo, l'en-	
	16	

	tità delle somme percepite (euro 143.214,13) e la loro erogazione ripetuta nel corso di	
	quattro anni, unitamente alla corresponsione di denaro al sig. Ippolito in cambio degli	
	inserimenti indebiti, escludono qualsiasi ipotesi di buona fede o di inconsapevolezza	
	circa l'illiceità dei pagamenti ricevuti. La difesa ha rappresentato che nel periodo og-	
	getto di contestazione (anni 2020-2023) il convenuto svolgeva servizio come unico tec-	
	nico di radiologia in un contesto emergenziale, con turni continuativi che giustifiche-	
	rebbero l'entità delle prestazioni accessorie percepite. Tale circostanza non esclude la	
	responsabilità erariale del convenuto, i prospetti analitici della Guardia di Finanza mo-	
	strano che le indennità erogate non corrispondevano a prestazioni effettivamente rese,	
	ma erano il frutto di inserimenti fraudolenti nel sistema informatico da parte dell'Ip-	
	polito.	
	30. Il sig. Crugliano Francesco, già collaboratore professionale sanitario infermiere, ces-	
	sato dal servizio il 15 maggio 2019, risulta aver percepito indebitamente, negli anni	
	2019 e 2020 anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni	
	accessorie per un importo complessivo di euro 39.356,98. La posizione del sig. Cru-	
	gliano presenta alcune peculiarità ma che non escludono la sua responsabilità erariale.	
	Il convenuto era cessato dal servizio il 15 maggio 2019 e pertanto non aveva più accesso	
	al sistema informatico aziendale né alla documentazione relativa alla propria posizione	
	retributiva. I pagamenti contestati sono intervenuti successivamente alla cessazione del	
	rapporto di lavoro ed erano formalmente qualificati come "arretrati" riferiti a periodi	
	in cui il convenuto aveva effettivamente prestato servizio ~~;~~ , inoltre dalla documenta-	
	zione agli atti emerge che i cedolini recavano la dicitura "Arr." (arretrati) seguita dalla	
	tipologia di indennità e dal mese di riferimento del 2019, con una modalità di rappre-	
	sentazione formalmente indistinguibile da qualsiasi liquidazione tardiva di compe-	
	tenze accessorie; a ciò aggiungasi che con decreto di archiviazione del G.i.p. presso il	
	17	

	Tribunale di Cosenza del 31 maggio 2025 (proc. R.G.N.R. 2025/1073), il sig. Crugliano	
	era stato riconosciuto quale persona offesa relativamente alle condotte fraudolente,	
	realizzate ai suoi danni dal sig. Ippolito. Ciò nondimeno, come sopra accennato, la po-	
	sizione dell'interessato non può considerarsi esente da responsabilità. In proposito oc-	
	corre, infatti, dare valenza dirimente al saldo economico tra quanto percepito (euro	
	39.356,98) e quanto versato al sig. Ippolito (cinque bonifici per complessivi euro 5.060,	
	oltre contanti per un importo massimo ammesso di ulteriori euro 5.060, per un totale	
	di euro 10.120), differenza che evidenzia un vantaggio economico di cospicua entità	
	per il convenuto (circa euro 29.000) e che non può che fare ragionevolmente propen-	
	dere per la consapevolezza dell'indebito esborso , in quanto un soggetto in buona fede	
	che versi somme per ottenere prestazioni previdenziali legittime non potrebbe che	
	aspettarsi un esito in termini di saldo economico negativo o al più neutro o comunque	
	non significativamente positivo. Lo scenario prospettato dalla difesa di pagamenti per	
	pratiche previdenziali mediante bonifici con causali "regalo/ viaggio" verso un privato	
	cittadino, su indicazioni ricevute da e-mail non istituzionali (@libero.it) appare implau-	
	sibile. Le causali dei bonifici bancari effettuati dal sig. Crugliano in favore del sig. Ip-	
	polito indicanti "regalo", "viaggio" sono palesemente incongrue rispetto alla natura	
	delle presunte pratiche previdenziali. Un dipendente che versi somme per pratiche	
	INPS legittime documenterebbe i pagamenti con causali trasparenti quali rimborso	
	spese, pratica previdenziale, consulenza. L'utilizzo di causali generiche e fuorvianti	
	delle rimesse a favore dell'Ippolito dimostra quantomeno una consapevolezza dell'il-	
	liceità della transazione. La dedotta buona fede appare, pertanto, difficilmente conci-	
	liabile con i comportamenti concretamente tenuti dal convenuto, il quale non ha richie-	
	sto alcuna conferma scritta attraverso canali ufficiali e ha accettato di effettuare versa-	
	menti in favore di privati, anziché su conti correnti istituzionali, omettendo così le più	
	18	

	elementari verifiche che un soggetto diligente avrebbe adottato. L'entità delle somme	
	percepite (euro 39.356,98) e la loro ripetuta ricezione nel corso di oltre un anno (2019-	
	2020) anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, avrebbero dovuto	
	indurre il convenuto quantomeno a verificare la legittimità delle somme e a segnalare	
	le anomalie all'amministrazione. La mancata segnalazione e la mancata restituzione	
	spontanea delle somme indebitamente percepite depongono inequivocabilmente per	
	la sussistenza del dolo, integrando la piena consapevolezza del convenuto dell'illiceità	
	della propria condotta.	
	31. Il sig. Sacco Vincenzo Francesco, operatore tecnico centralinista, ha percepito inde-	
	bitamente negli anni dal 2020 al 2023, retribuzioni accessorie per un importo comples-	
	sivo di euro 48.508,78. La confessione resa dal sig. Ippolito nel verbale di interrogatorio	
	del 7 febbraio 2024 attesta una consapevole partecipazione del sig. Sacco all'illecito	
	avendo Ippolito specificato che l'accordo con Sacco non prevedeva la corresponsione	
	di denaro (a differenza di quanto avveniva con Perri, Chiarello, Pellegrino e Verrino),	
	ma consisteva nell'aiuto fornito da Sacco per trovare un impiego al figlio, presso il Co-	
	mune. La circostanza che il convenuto abbia corrisposto al sig. Ippolito non denaro	
	bensi utilità di altra natura non vale ad escludere il dolo, atteso che la consapevole ade-	
	sione ad un'intesa illecita preordinata integra comunque la fattispecie dolosa indipen-	
	dentemente dalla forma della controprestazione pattuita. I prospetti analitici redatti	
	dalla Guardia di Finanza dimostrano puntualmente, per ciascuna voce retributiva in-	
	debita al Sacco, l'assenza di corrispondenza tra le prestazioni effettivamente rese e le	
	indennità erogate. La condotta del convenuto è connotata da dolo, la percezione di in-	
	dennità per prestazioni che la propria categoria professionale non poteva svolgere,	
	unita alla fornitura di utilità (aiuto per l'impiego del figlio di Ippolito) in cambio delle	
	indebite maggiorazioni, esclude qualsiasi ipotesi di buona fede o di inconsapevolezza	
	19	

	circa l'illiceità dei pagamenti ricevuti. L'entità delle somme percepite (euro 48.508,78)	
	e la loro ripetuta erogazione nel corso di quattro anni (2020-2023) inoltre avrebbero	
	dovuto indurre il convenuto a verificare la legittimità di tali indennità, a maggior ra-	
	gione considerato che le stesse riguardavano prestazioni che la propria categoria pro-	
	fessionale non era tenuta a svolgere.	
	32. Con riguardo all'entità del danno contestato, il danno patrimoniale diretto ai sensi	
	dell'art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, è "pari al compenso corrisposto	
	a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione". Nel	
	caso di specie tale danno è stato puntualmente quantificato dal pubblico ministero sulla	
	base della documentazione acquisita (buste paga, timbrature, prospetti analitici redatti	
	dalla Guardia di Finanza) ed ammonta, per ciascun convenuto, agli importi di seguito	
	indicati. Il Collegio ritiene che la distinzione operata dalla Procura tra responsabilità ex	
	art. 55-quinquies e responsabilità erariale generale e atipica, con riferimento alle quote	
	relative a duplicazioni di pagamento di prestazioni effettivamente eseguite, non incida	
	sulla quantificazione complessiva del danno patrimoniale diretto, che viene determi-	
	nato nella sua interezza sull'importo indebitamente percepito da ciascun convenuto,	
	ossia Ippolito Giuseppe € 4.096,12, Perri Franco € 12.337,18, Chiarello Roberta €	
	69.716,57, Pellegrino Luigi € 28.894,52, Verrino Francesco € 143.214,13, Crugliano Fran-	
	cesco € 39.356,98, Sacco Vincenzo Francesco € 48.508,78.	
	Tali importi sono calcolati al lordo delle ritenute fiscali IRPEF, in conformità al princi-	
	pio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 24/2020/QM),	
	secondo cui "in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolu-	
	menti latu sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque di soggetti in	
	rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere	
	effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi	
	20	

	liquidati a tale titolo”, in quanto “il vantaggio che si assume derivare allo Stato dalla	
	riscossione dell’acconto IRPEF non è legato alla commissione del danno ma al semplice	
	fatto che l’amministrazione ha erogato in favore del proprio dipendente un compenso	
	che per il percettore costituisce reddito imponibile, in ciò integrandosi una obbliga-	
	zione tributaria autonoma che nasce indipendentemente dal carattere illecito della vi-	
	cenda sottostante all’erogazione della spesa”. La domanda di risarcimento del danno	
	patrimoniale diretto deve pertanto essere integralmente accolta.	
	33. Né a differente conclusione si può pervenire sul punto sulla base della difesa pro-	
	spettata dal convenuto Pellegrino, che al riguardo ha, infatti, invocato l’ordinanza del	
	Tribunale di Cosenza del 16 maggio 2024 emessa in sede di riesame del sequestro pre-	
	ventivo penale, con la quale il quantum del sequestro è stato determinato al netto delle	
	ritenute fiscali (euro 17.854,72 invece di euro 28.894,52). Occorre in proposito conside-	
	rare che l’ordinanza del Tribunale di Cosenza ha applicato il criterio del profitto del	
	reato, che risponde a una logica cautelare penale specifica e autonoma rispetto alla	
	quantificazione del danno erariale. Nel procedimento penale, il sequestro preventivo	
	finalizzato alla confisca si applica alle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del	
	reato (art. 240 c.p. e art. 321 c.p.p.) e pertanto il quantum del sequestro penale è limitato	
	al netto. Nel giudizio di responsabilità erariale, diversamente, il criterio applicabile è	
	quello del danno effettivamente subito dall’amministrazione, che coincide con l’intero	
	costo del lavoro sostenuto per prestazioni non rese o non dovute. Tale costo comprende	
	non solo la retribuzione netta percepita dal dipendente, ma anche i contributi previ-	
	denziali e assistenziali a carico del datore di lavoro pubblico e le ritenute fiscali IRPEF,	
	in quanto tutte queste componenti costituiscono un esborso effettivo dell’amministra-	
	zione. La circostanza che una parte delle somme indebitamente erogate sia stata tratte-	
	nuta a monte e versata all’Erario a titolo di IRPEF, o agli enti previdenziali a titolo di	
	21	

	contributi, non riduce il danno subito dall’Azienda ospedaliera, che ha comunque so-	
	stenuto l’intero costo senza ricevere la controprestazione lavorativa.	
	34. Passando all'esame del danno all'immagine, il Collegio osserva che la fattispecie in	
	esame trova specifica disciplina nell'art. 55-quinquies del D.lgs. n. 165/2001, disposi-	
	zione che sanziona penalmente la falsa attestazione di presenza del lavoratore pubblico	
	stabilendo che <i>“fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pub-</i>	
	<i>blica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio...ovvero giustifica</i>	
	<i>l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato</i>	
	<i>di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro</i>	
	<i>1.600...”</i> , e che ha disposto, al successivo secondo comma, che <i>“nei casi di cui al comma</i>	
	<i>1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a</i>	
	<i>risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi</i>	
	<i>per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo</i>	
	<i>55- quater, comma 3-quater”</i> . Trattasi di una categoria di danno avente natura speciale	
	rispetto alle ipotesi di danno all’immagine derivante da reato, quest’ultima, come noto,	
	ancorata dapprima alla disciplina di cui all’art. 17 comma 30 <i>ter</i> del d.l. n. 78/2009,	
	convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 e poi all’art. 51 c.g.c.	
	nell’interpretazione nomofilattica data dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sen-	
	tenza n. 3/2026/QM del 3 marzo 2026 svincolata dal previo accertamento con sentenza	
	passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione. Il danno all’im-	
	magine della pubblica amministrazione, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Riu-	
	nite di questa Corte (sent. n. 10/2003/QM), deve essere individuato nell’ambito dei	
	danni non patrimoniali come danno-evento e non come danno-conseguenza e la sua	
	quantificazione deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., sulla base di	
	parametri congruamente motivati dal giudice. Le Sezioni Riunite e, consolidata giuri-	
	22	

	sprudenza contabile, hanno precisato che per la quantificazione del danno all’imma-	
	gine si può fare riferimento, oltre che alle spese di ripristino già sostenute o da soste-	
	nere, anche ad altri parametri, tra cui: la posizione e il ruolo del responsabile all’interno	
	dell’amministrazione; la gravità della condotta e del danno; la frequenza della reitera-	
	zione dell’illecito; l’intenzionalità (cfr. Corte dei conti, App. II, n. 229/2023). Orbene,	
	alla luce di quanto in precedenza osservato riguardo alle condotte causali e all’ele-	
	mento soggettivo che le ha connotate, non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che	
	nella fattispecie in esame, sussistono tutti gli elementi costitutivi della figura di danno	
	all’immagine disciplinata dall’art. 55-quinquies, comma 2, cit.: è accertata la falsa atte-	
	stazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente di alterazione del	
	sistema informatico di elaborazione delle buste paga, nonché le condotte che hanno	
	determinato l’indebita erogazione di retribuzioni accessorie in favore dei convenuti. Il	
	tutto non senza considerare che, sebbene non richiesto dalla disciplina normativa in	
	commento, la vicenda non ha mancato di suscitare un oggettivo <i>clamor fori</i> che certo ha	
	negativamente inciso sull’onore e il prestigio dell’amministrazione sanitaria, attesa la	
	rilevanza data ai fatti da alcuni articoli di stampa pubblicati in particolare sulla “Gaz-	
	zetta del Sud” e sul blog “Iacchitè” nell’ottobre 2023, la qual cosa è peraltro sufficiente	
	per escludere la fondatezza della tesi difensiva ,opposta sul punto dal convenuto Pel-	
	legrino.	
	35. Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna al risarcimento del danno all’imma-	
	gine, quantificandolo secondo un criterio basato su coefficienti correttivi applicati al	
	danno patrimoniale diretto, in modo da tenere conto della posizione e del ruolo del	
	responsabile, della gravità della condotta, della frequenza della reiterazione e dell’in-	
	tenzionalità. L’impostazione metodologica è da ritenersi in generale condivisibile, in	
	quanto si fonda sui criteri elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite (cfr. sent.	
	23	

	n. 10/2003/QM) e, tuttavia, il Collegio, ritiene di dover adottare una diversa quantifi-	
	cazione da considerarsi maggiormente rispondente alle specifiche circostanze del caso	
	concreto in modo da tener conto, secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza,	
	della maggiore incidenza che va indubbiamente riconosciuta all'autore materiale delle	
	manipolazioni rispetto a coloro i quali ne hanno beneficiato percependo indebitamente	
	somme di denaro non dovute. Così opinando si ritiene equo quantificare ex art. 1226	
	c.c. il danno all'immagine applicando al danno patrimoniale diretto i seguenti multi-	
	plicatori: per il convenuto Ippolito Giuseppe, autore materiale delle manipolazioni	
	fraudolente e soggetto dotato di una posizione di particolare fiducia all'interno dell'am-	
	ministrazione: moltiplicatore 3; per i convenuti percettori Perri Franco, Chiarello Ro-	
	berta, Pellegrino Luigi, Verrino Francesco e Sacco Vincenzo Francesco: moltiplicatore	
	1,5; per il convenuto Crugliano Francesco, già cessato dal servizio e in posizione pecu-	
	liare: moltiplicatore 0,25.	
	36. Tale diversa parametrizzazione tiene conto della differente posizione dei convenuti e	
	del diverso grado di gravità delle rispettive condotte: il sig. Ippolito, quale autore ma-	
	teriale delle manipolazioni e soggetto dotato di competenze tecniche e di una posizione	
	fiduciaria, ha tradito in modo più grave gli obblighi di servizio e ha arrecato un mag-	
	giore discredito all'amministrazione; i percettori in servizio, pur essendo corresponsa-	
	bili dell'illecito per aver omesso di segnalare e restituire le somme indebitamente per-	
	cepite, hanno avuto un ruolo più passivo nella realizzazione del danno all'immagine.	
	Per il sig. Crugliano, si ritiene equo applicare un moltiplicatore ulteriormente ridotto	
	pari allo 0,25% in considerazione delle peculiarità della sua posizione: la cessazione dal	
	servizio intervenuta il 15 maggio 2019, anteriormente alla maggior parte dei pagamenti	
	contestati; la qualificazione formale dei pagamenti come "arretrati" riferiti a periodi	
	effettivamente lavorati; l'assenza di accesso al sistema informativo aziendale.	
	24	

	37. Il danno all'immagine è pertanto quantificato come segue: Ippolito Giuseppe: euro	
	4.096,12 x 3 = euro 12.288,36 - Perri Franco: euro 12.337,18 x 1,5 = euro 18.505,77 - Chia-	
	rello Roberta: euro 69.716,57 x 1,5 = euro 104.574,86 - Pellegrino Luigi: euro 28.894,52 x	
	1,5 = euro 43.341,78 - Verrino Francesco: euro 143.214,13 x 1,5 = euro 214.821,20 - Cru-	
	gliano Francesco: euro 39.356,98 x 0,25 = euro 9.839,25 - Sacco Vincenzo Francesco: euro	
	48.508,78 x 1,5 = euro 72.763,17.	
	38. Alla stregua di quanto sopra esposto, gli importi complessivamente dovuti a ti-	
	tolo di danno patrimoniale e di danno all'immagine risultano determinati come se-	
	gue. Perri Franco: euro 12.337,18 a titolo di danno patrimoniale ed euro 18.505,77 a	
	titolo di danno all'immagine, per un importo complessivo di euro 30.842,95. Chia-	
	rello Roberta: euro 69.716,57 a titolo di danno patrimoniale ed euro 104.574,86 a titolo	
	di danno all'immagine, per un importo complessivo di euro 174.291,43. Pellegrino	
	Luigi: euro 28.894,52 a titolo di danno patrimoniale ed euro 43.341,78 a titolo di	
	danno all'immagine, per un importo complessivo di euro 72.236,30. Verrino France-	
	sco: euro 143.214,13 a titolo di danno patrimoniale ed euro 214.821,20 a titolo di	
	danno all'immagine, per un importo complessivo di euro 358.035,33. Crugliano Fran-	
	cesco: euro 39.356,98 a titolo di danno patrimoniale ed euro 9.839,25 a titolo di danno	
	all'immagine, per un importo complessivo di euro 49.196,23. Sacco Vincenzo France-	
	sco: euro 48.508,78 a titolo di danno patrimoniale ed euro 72.763,17 a titolo di danno	
	all'immagine, per un importo complessivo di euro 121.271,95. Ippolito Giuseppe, per	
	la quota propria: euro 4.096,12 a titolo di danno patrimoniale ed euro 12.288,36 a ti-	
	tolo di danno all'immagine, per un importo complessivo di euro 16.384,48.	
	39. Gli importi sopra elencati vanno addebitati ai convenuti riconosciuti responsabili	
	con il vincolo della solidarietà passiva, non potendo trovare avallo la richiesta formu-	
	lata dai signori Chiarello, Crugliano, Pellegrino, Verrino di riduzione del danno ex art.	
	25	

	52 del r.d. n. 1214/1934 e ai sensi dell’art. 1, comma 1-ocities della l. n. 20/1994 nel testo	
	novellato dalla l. 7 gennaio 2026, n. 1, ciò alla luce della connotazione soggettiva valu-	
	tata alla stregua del dolo delle condotte causali, per la quale la costante giurisprudenza	
	contabile ha da sempre condivisibilmente escluso l’esercizio del potere riduttivo pre-	
	visto dall’art. 52 cit., e nella considerazione del fatto che, stando così le cose, in tali la	
	disciplina da ultimo introdotta con l’indicata normativa di riforma, ha espressamente	
	escluso la riduzione del danno accertato.	
	40. I convenuti, risultati integralmente soccombenti, devono essere condannati al pa-	
	gamento in solido delle spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale	
	a margine del dispositivo, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio di responsabilità erariale iscritto al n. 24418 del registro di	
	Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Ippolito Giuseppe, Perri	
	Franco, Chiarello Roberta, Pellegrino Luigi, Verrino Francesco, Crugliano Francesco	
	e Sacco Vincenzo Francesco:	
	dichiara la contumacia dei convenuti Perri Franco e Sacco Vincenzo Francesco;	
	rigetta le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dai convenuti costituiti;	
	accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Ippolito Giuseppe, in solido con	
	ciascuno dei separati coobbligati di seguito menzionati, al pagamento in favore dell'A-	
	zienda Ospedaliera Annunziata “Mariano Santo S. Barbara “ di Cosenza delle seguenti	
	somme:	
	– in solido con Perri Franco, per l'importo di € 30.842,95;	
	– in solido con Chiarello Roberta, per l'importo di € 174.291,43;	
	– in solido con Pellegrino Luigi, per l'importo di € 72.236,30;	
	26	

– in solido con Verrino Francesco, per l'importo di € 358.035,33; – in solido con Crugliano Francesco, per l'importo di € 49.196,23; – in solido con Sacco Vincenzo Francesco, per l'importo di € 121.271,95;	
condanna inoltre Ippolito Giuseppe, in via esclusiva per la quota propria, al pagamento della somma di € 16.384,48;	
oltre rivalutazione monetaria per tutti i suddetti importi, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti indebiti fino alla pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.	
Condanna altresì i convenuti Ippolito Giuseppe, Perri Franco, Chiarello Roberta, Pellegri Luigi, Verrino Francesco, Crugliano Francesco e Sacco Vincenzo Francesco, in solido, al pagamento delle spese di giustizia che si quantificano come da nota segretariale a margine.	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2026.	
Il Relatore	Il Presidente
Maristella Filomena	Domenico Guzzi
<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
Depositato in Segreteria il 06/07/2026	
Il Funzionario responsabile	
Dott.ssa Stefania Vasapollo	
<i>f.to digitalmente</i>	